



COMUNE DI PERAROLO DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione ordinaria Adunanza pubblica Prima convocazione

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente imposta municipale propria "IMU" anno 2014.

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **nove** del mese di **aprile** alle ore **19.30**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervennero i Signori:

1. SVALUTO FERRO Pier Luigi
2. BONI Nadia
3. STABILE Carmen
4. FOP Giancarlo
5. SONAGGERE Alessio
6. SVALUTO MOREOLO Giancarlo
7. AGNOLI Mario
8. CITTADELLA Lindo
9. BIANCHI Matteo
10. GALANTE Antonella
11. ZAMPOLLI Fabrizio
12. LENA Yuri
13. POLLONI Gianni

Presenti	Assenti
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
	X
10	3

Totale:

Assiste il Segretario comunale Dr.ssa MUSSO Luisa.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Dr. SVALUTO FERRO Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, e art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "imu", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta unica comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. 35 del 8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n.5;

VISTO il comma 677 dell'art.1 della Legge 147 del 27.12.2013 che recita quanto segue "il comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazioni alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n.201, del 2011;

TENUTO CONTO che i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione nelle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art.27, comma 8, della Legge 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art.52 comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui

all'art.151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

TENUTO CONTO del gettito IMU relativo all'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione, per effetto dei quali appare per il momento opportuno mantenere invariate le aliquote IMU rispetto all'anno 2013, come di seguito riportato:

- Aliquota abitazione principale (categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze : **4 per mille** (verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge 147/2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille * aliquota TASI applicata pari a 1 per mille* Somma IMU + TASI = 5 per mille)
- Aliquota di base (immobili gruppo catastale D ad esclusione della categoria D/10, aree edificabili ed altri immobili) ; **7,6 per mille** (verifica rispetto comma 677 art.1 legge 147/2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille * aliquota TASI applicata pari a 1 per mille* Somma IMU + TASI = 8,6 per mille)

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 della normativa predetta;

Ad unanimità di voti favorevoli resi palesemente per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
2. Di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2014:
 - Aliquota abitazione principale (categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze : **4 per mille** (verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge 147/2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille * aliquota TASI applicata pari a 1 per mille* Somma IMU + TASI = 5 per mille)
 - Aliquota di base (immobili gruppo catastale D ad esclusione della categoria D/10, aree edificabili ed altri immobili) ; **7,6 per mille** (verifica rispetto comma 677 art.1 legge 147/2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille * aliquota TASI applicata pari a 1 per mille* Somma IMU + TASI = 8,6 per mille)
3. Di determinare le seguenti detrazioni per l'imposta municipale propria IMU per l'anno 2014:
 - per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora

modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;
5. di dare atto tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di consiglio comunale n.6 del 9 aprile 2014.
6. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
7. Di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del decreto legislativo 360/1998 e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta: a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to SVALUTO FERRO Dr.Pier Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MUSSO Dott.ssa Luisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, CERTIFICO che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line del sito del Comune, nonché affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MUSSO Dott.ssa Luisa

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì 11.04.2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Angela Pinazza

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 – 3° comma D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267).

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
MUSSO Dott.ssa Luisa